



Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, nella seduta del 30/05/2012:

- visto il parere del 14 maggio 2012 espresso dall'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia e trasmesso, in data 21 maggio 2012 dal C.N.F. il quale ritiene che “non sembra che vi siano margini interpretativi per ritenere che le nuove disposizioni sulla durata del tirocinio possano essere applicate retroattivamente” e pertanto che la durata del tirocinio stabilita in 18 mesi “non si applichi anche a coloro che hanno iniziato il tirocinio in epoca anteriore al 24 gennaio 2012”;
- vista la precedente delibera di questo Consiglio del 15/05/2012, pubblicata il 22/05/2012, con la quale lo stesso, a maggioranza, di diverso avviso, stabiliva il criterio di applicazione della normativa in esame applicando la durata in 18 mesi del tirocinio anche ai praticanti che avessero iniziato il praticantato anteriormente alla data del 24 gennaio 2012

d e l i b e r a

di modificare parzialmente la precedente delibera 15/05/2012, pubblicata il 22/05/2012 sulla durata del tirocinio per l'accesso alle professioni (art. 9 c.6 n° 1 d.l. 24/1/2012 n° 1 conv. l. 24/3/2012 n° 27), intendendosi che la durata del tirocinio previsto per l'accesso alla professione forense non può essere superiore a 18 mesi esclusivamente per coloro che abbiano iniziato la pratica forense successivamente al 24 gennaio 2012. Per coloro che avessero iniziato il tirocinio anteriormente a tale data, la durata rimane fissata in **due anni**.

Il Consigliere Segretario
Avv. Diego Geraci

Il Presidente
Avv. Maurizio Magnano di San Lio